

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

Libro IV - Dei procedimenti speciali Titolo II - Dei procedimenti in materia di famiglia e di stato delle persone

Art. 734 Esito negativo dell'incanto.

Se al primo incanto non è fatta offerta superiore o uguale al prezzo fissato dal tribunale a norma dell'[articolo 376](#), primo comma, del codice civile, l'ufficiale designato ne dà atto nel processo verbale e trasmette copia di questo al tribunale che ha autorizzato la vendita.

Il tribunale, se non crede di revocare l'autorizzazione o disporre una nuova vendita su prezzo base inferiore, autorizza la vendita a trattative private.